

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1296

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 12 luglio 2023 (v. stampato Senato n. 282)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, PIRRO, CASTELLI, LORE-  
FICE, DI GIROLAMO, NATURALE, GUIDOLIN, SABRINA LICHERI,  
PIRONDINI, SPAGNOLLI, BEVILACQUA, FALLUCCHI, BILOTTI, SI-  
RONI, NAVE, DAMANTE, MAZZELLA, DE ROSA, MARTON, TREVISI,  
LEONARDI**

---

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento  
in sicurezza

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 12 luglio 2023*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)*

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

### Art. 2.

*(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazio-

nale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



\*19PDL0045150\*